

## MUTUO CHIROGRAFARIO MICROCREDITO IMPRENDITORIALE

### INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE

**Banco di Sardegna S.p.A.**

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Telefono 079/226000 (centralino) – Fax 079/226015

Sito internet [www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5169- ABI 1015.7

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

### CHE COS'E' IL MUTUO

Il progetto 'Microcredito di Libertà' nasce con lo scopo di fornire un aiuto concreto alle donne vittima di violenza con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza in condizione di particolare vulnerabilità economica o sociale.

Il progetto prevede, tramite la partnership tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Ente Nazionale per il Microcredito, la creazione di due strumenti atti a perseguire gli obiettivi sopra descritti: il Microcredito Sociale e il Microcredito Imprenditoriale. Entrambi gli strumenti sono assistiti dalla garanzia di un Fondo appositamente costituito, denominato 'Fondo per il Microcredito di Libertà', di importo pari a € 3.000.000 destinato per € 2.500.000 alla realizzazione di garanzie per i finanziamenti di Microcredito di Libertà e, per € 500.000, all'abbattimento del TAEG nella misura del 100% sia per le operazioni di Microcredito Imprenditoriale che di Microcredito Sociale concessi sul territorio Nazionale dai singoli Soggetti Erogatori aderenti.

I finanziamenti sono finalizzati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del richiedente o di componenti del proprio nucleo familiare ad esclusione del coniuge o partner maltrattante. In ogni caso il finanziamento del Microcredito non può essere utilizzato per la ristrutturazione del debito.

I finanziamenti verranno erogati alla cliente a TAEG 0%.

### I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

**Finanziamento a tasso fisso**

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato.

Per saperne di più:

**GUIDA PRATICA - LA CENTRALE DEI RISCHI IN PAROLE SEMPLICI**

La Centrale dei rischi (CR) è una banca dati, ossia un archivio di informazioni, sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario. E' gestita dalla Banca d'Italia.

Sul nostro sito Internet è disponibile la Guida La centrale dei rischi in parole semplici che ne illustra il funzionamento e i diritti del cliente.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

**A chi è rivolto**

Donne vittime di violenza che hanno interesse ad avviare o a sviluppare iniziative autonome di microimpresa e che si sono costituite in forma di:

- lavoratrici autonome o libere professioniste titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;
- imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;
- società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, associazioni titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.

#### **Altri aspetti importanti**

Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato). La Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia del Fondo

#### **Finalità**

- acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all'attività;
- pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori;
- sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale.

|                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cosa fare per attivarlo</b>                     | <i>Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca</i> |
| <b>A chi rivolgersi per ulteriori informazioni</b> | <i>Presso tutte le filiali della Banca</i>        |

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO

|                                                      |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 0,0000%</b> | Esempio calcolato senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gli indicatori sopra riportati sono stati calcolati secondo la seguente tabella:

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| IMPORTO FINANZIAMENTO                                      | 40.000,00 Euro         |
| DURATA                                                     | 84 mesi                |
| PERIODICITA' DELLA RATA                                    | MENSILE                |
| TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO                                 | RATA COSTANTE FRANCESE |
| TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO                           | 0,000 %                |
| ISTRUTTORIA                                                | 0,00 Euro              |
| INCASSO RATA                                               | 0,00 Euro              |
| RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE | 0,00 Euro              |
| GESTIONE PRATICA                                           | 0,00 Euro annuali      |

#### IMPORTO FINANZIABILE

|         |                |
|---------|----------------|
| MINIMO  | 0,00 Euro      |
| MASSIMO | 50.000,00 Euro |

#### DURATA

|         |         |
|---------|---------|
| MINIMA  | 6 mesi  |
| MASSIMA | 84 mesi |

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| COMPRENSIVA DI UN EVENTUALE PERIODO DI PREAMMORTAMENTO NON SUPERIORE A | 12 mesi |
|------------------------------------------------------------------------|---------|

L'importo massimo di 50.000 Euro viene concesso nel caso in cui le ultime 6 rate pregresse siano state pagate in maniera puntuale e lo sviluppo del progetto finanziato sia in linea con il raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla Banca

### TASSI DISPONIBILI

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| TASSO D'INTERESSE NOMINALE ANNUO              | 0,000 %                       |
| TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO         | 0,000 %                       |
| MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI MORA | SCARTO SU TASSO SCADENZA RATA |
| MAGGIORAZIONE MORA                            | + 0,000 p.p.                  |

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### SPESE

|                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA RISPETTO ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)                | Spesa applicata in misura non superiore a quanto previsto per le spese istruttoria. |
| CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)                         | 0,00 Euro                                                                           |
| CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE | 0,00 Euro                                                                           |

### SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO

|                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GESTIONE PRATICA                                                                           | 0,00 Euro annuali                               |
| INCASSO RATA                                                                               | 0,00 Euro                                       |
| INVIO COMUNICAZIONI                                                                        |                                                 |
| RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE                                 | 0,00 Euro                                       |
| RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE                                   | 0,00 Euro                                       |
| RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)                                     | 0,75 Euro                                       |
| INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)                                           | 0,90 Euro                                       |
| SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO                               | 0,00 Euro                                       |
| CERTIFICAZIONE COMPETENZE                                                                  | 0,00 Euro                                       |
| VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA                                                | 0,00 Euro                                       |
| RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE                                     | 50,00 Euro                                      |
| RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA) | 50,00 Euro                                      |
| COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE                       | 0,000 % del capitale rimborsato anticipatamente |

### PIANO DI AMMORTAMENTO

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO                 | RATA COSTANTE FRANCESE |
| TIPOLOGIA DELLA RATA                       | Costante               |
| PERIODICITA' DELLE RATE DI AMMORTAMENTO    | Mensile                |
| PERIODICITA' DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO | Mensile                |

### ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 10/05/2024

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO          | anno commerciale 360/360               |
| CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO       | anno commerciale 360/360               |
| CALCOLO INTERESSI DI MORA               | anno civile 365/365 (366 se bisestile) |
| PERIODICITA' INVIO RENDICONTO           | annuale                                |
| PERIODICITA' INVIO DOCUMENTO DI SINTESI | annuale                                |

**CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA**

| Tasso di interesse applicato | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per 100.000,00 Euro di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*) | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*) |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0,0000                       | 5                               | 1.666,67                                                   | -                                                       | -                                                          |

(\*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di *cap* o *floor* al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino a un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet [www.bancosardegna.it/trasparenza](http://www.bancosardegna.it/trasparenza).

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>ALTRE SPESE DA SOSTENERE</b> |
|---------------------------------|

Non previste

**TEMPI DI EROGAZIONE**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DURATA DELL'ISTRUTTORIA</b>     | <b>90 giorni</b> , compatibilmente con i tempi legati al tipo di investimento del cliente e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del finanziamento. |
| <b>DISPONIBILITA' DELL'IMPORTO</b> | Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.                                                                                 |

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### Estinzione anticipata

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in tutto o in parte.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Ufficio Reclami **Via IV novembre n. 27 – 07100 SASSARI**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario ABF disponibile sul sito internet della Banca ([www.bancosardegna.it](http://www.bancosardegna.it)) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Ventì Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.



### Risoluzione e decadenza

La Banca può, in alternativa alla pronuncia della decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. risolvere il Contratto di Finanziamento ex art. 1456 (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dalla legge ed al verificarsi di uno degli Eventi rilevanti sottoindicati:

- Mancato pagamento: il mancato pagamento, anche solo parziale, alla scadenza prevista, di qualsiasi somma dovuta dal Soggetto Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento protrattosi per oltre 12 mesi dalla rispettiva scadenza;
- Inadempimento: il Soggetto Beneficiario non abbia dato completo e tempestivo adempimento ad una o più delle obbligazioni o impegni previsti o derivanti dal Contratto di Finanziamento e/o dai relativi allegati;
- Veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie: anche una sola delle dichiarazioni del Soggetto Beneficiario di cui al Contratto di Finanziamento si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rilasciata o è stata ripetuta ovvero la posizione del Soggetto Beneficiario si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del Contratto di Finanziamento in maniera tale da compromettere in misura rilevante la capacità economica, patrimoniale e finanziaria di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento;
- Revoca totale dell'agevolazione in tutti i casi, tra cui quelli previsti all'art. 16, comma1, lettere a), b), c), d) e) e f) del D.M. 1192 del 08.01.2016
- Esito negativo della Valutazione: il Banca abbia comunicato che una nuova Valutazione del Soggetto Beneficiario, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione effettuata dalla Banca, ha avuto esito negativo;
- Insolvenza del Soggetto Beneficiario
- il Soggetto Beneficiario subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettato ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- concessione di provvedimenti cautelari o azioni esecutive a carico del Soggetto Beneficiario;
- il Soggetto Beneficiario proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- Modificazioni patrimoniali: il patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento diminuisca sostanzialmente in forza di atti dispositivi compiuti dal Soggetto Beneficiario o dall'eventuale Garante, o dai loro aventi causa, intendendosi espressamente rientrante fra gli atti dispositivi la costituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti del codice civile ed equiparata la stipulazione di uno o più finanziamenti destinati a uno specifico affare, accompagnata da identificazione dei beni strumentali necessari alla realizzazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 2447 decies del Codice Civile;
- Operazioni societarie, acquisizioni, cessioni e investimenti: il Soggetto Beneficiario realizzi o partecipi ad operazioni di fusione o scissione o qualsiasi tipo di ristrutturazione aziendale o effettui operazioni straordinarie sul proprio capitale o sia soggetto a modifiche del proprio assetto aziendale o della propria compagine sociale che, a giudizio del Banca, comportino una diminuzione del patrimonio dichiarato ai fini della concessione del Finanziamento o della sua capacità di rimborsare il finanziamento, ferme restando le previsioni della Normativa;
- Atto di riconoscimento di debito e quietanza e atto di utilizzo a saldo e quietanza finale: il Soggetto Beneficiario rifiuti di sottoscrivere detti atti nelle forme e termini stabiliti dalla Banca;
- Mancato pagamento dei tributi: il Soggetto Beneficiario non paghi, integralmente o parzialmente, qualunque Tassa da esso dovuta;
- Cross default

Il verificarsi dell'Evento Rilevante "revoca delle agevolazioni" darà necessariamente luogo alla risoluzione del Contratto di Finanziamento ed all'obbligo di restituzione dei benefici di cui la parte finanziata ha goduto nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per ogni singolo progetto oggetto di revoca.

Nei casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono altresì dovuti gli indennizzi contrattualmente previsti.

Al verificarsi di un Evento Rilevante la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la Banca Finanziatrice comunicherà al Cliente mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto di Finanziamento per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

## LEGENDA

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accollo</b>                                                               | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ammortamento</b>                                                          | Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata, totale o parziale</b> | È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Confidi</b>                                                               | Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione di norma di garanzia.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contributo in c/interessi</b>                                             | Rappresenta l'abbattimento del tasso d'interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente pubblico o da un Organismo Mutualistico privato nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere diretto: riconosciuto direttamente al beneficiario, o indiretto riconosciuto al beneficiario per il tramite della banca.                                                        |
| <b>Covenant commerciali</b>                                                  | I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura. |
| <b>Franchigia</b>                                                            | E' il periodo, espresso in mesi dalla stipula, durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore dell'indice di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indice di riferimento</b>                                                 | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Istruttoria</b>                                                           | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Mutuo Chirografario</b>                                                   | La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore ( chirografo ) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Piano di ammortamento</b>                                                 | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Piano di ammortamento americano o "tipo bullet"</b>                       | Il rimborso del capitale è in un'unica soluzione alla scadenza del debito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Piano di ammortamento "francese"</b>                                      | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.                                                                                                                                                            |
| <b>Piano di ammortamento "italiano"</b>                                      | Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Preammortamento</b>                                                       | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Provvista</b>                                                             | Risorse finanziarie messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Punti percentuali</b>                                                     | Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Quota capitale</b>                                                        | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Quota interessi</b>                                                       | Quota della rata costituita dagli interessi maturati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rata</b>                                  | Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata di ammortamento è composta da: una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato) e una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rata costante</b>                         | La somma di quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rata decrescente</b>                      | La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rimborso in un'unica soluzione</b>        | L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sollecito di pagamento</b>                | Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Spese di perizia</b>                      | Spese sostenute per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Spread</b>                                | Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>  | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tasso di interesse di preammortamento</b> | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tasso di interesse nominale annuo</b>     | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tasso di mora</b>                         | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" della categoria di operazioni corrispondente, in vigore nel trimestre in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato. Il "tasso soglia" è calcolato aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali). |
| <b>Tasso fisso</b>                           | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasso variabile</b>                       | Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tasso minimo</b>                          | Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |